

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel comune di Firenze la società cooperativa a responsabilità limitata denominata

"STAZIONE UTOPIA Soc. Coop. a r.l. Impresa Sociale"

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel relativo regolamento attuativo, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo ed Oggetto

La Cooperativa senza fini di lucro, con spirito mutualistico "interno" e in quanto impresa sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In relazione alle finalità mutualistiche ha per scopo:

- di fornire occasioni di lavoro ai soci, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge mediante attività di erogazione dei servizi a terzi o in proprio per la promozione e gestione di attività culturali, turistiche e commerciali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità.

In relazione alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita in via stabile e prevalente attività di impresa di interesse generale aventi ad oggetto: lo sviluppo di progetti di promozione sociale a carattere educativo e culturale, sostenendo opportunità di apprendimento non formale, di conoscenza del patrimonio culturale e di pratica delle discipline artistiche, dello spettacolo e dello sport di base.

In particolare essa svolgerà in via stabile e prevalente le seguenti attività:

- Progettare e promuovere percorsi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare si propone di svolgere attività di educazione e mediazione museale rivolte a giovani e a persone in situazione di svantaggio.

- Progettare e promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni in particolare si propone di curare percorsi di promozione turistica, visite guidate, laboratori artistici e di artigianato artistico, campagne di sensibilizzazione.

- Progettare e promuovere attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale e in particolare si propone di curare spettacoli, rassegne, laboratori, iniziative sportive finalizzate alla cittadinanza attiva, all'integrazione dei soggetti con disabilità e alla promozione e divulgazione della pratica sportiva di base, intesa come lotta alla sedentarietà e promozione della salute e del benessere psicofisico.

- Progettare e promuovere attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la promozione e la valorizzazione dell'accessibilità sia fisica che sociale al patrimonio culturale, la promozione del turismo sportivo e la valorizzazione del territorio anche attraverso la collaborazione tra realtà locali ed internazionali, anche

attraverso la partecipazione a progetti finanziati dalle istituzioni regionali, nazionali ed europee.

- Progettare e promuovere percorsi di formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, in particolare attraverso la trasmissione dei saperi artigianali e delle competenze manuali.

- Offrire servizi strumentali alle imprese sociali, enti pubblici o a privati, fra cui altri enti del Terzo settore in particolare attraverso servizi di facchinaggio, assistenza al pubblico, servizi informazioni.

La cooperativa in forma non prevalente può svolgere le seguenti attività:

- assunzioni di lavoro di pulizia di locali di ogni tipo e destinazione;

- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: commercio, vendita e somministrazione in relazione a punti ristoro e bar;

- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire punti ristoro e bar oltre alle vendite e somministrazione;
- fornire servizi tecnici, quali facchinaggio e manovalanza, per eventi e manifestazioni in genere a terzi;
- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- promuovere il turismo, ideando, organizzando, producendo e commercializzando iniziative in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione;
- svolgere attività di consulenza alle reti o agli enti che operano nel settore culturale, educativo e turistico in campo nazionale e internazionale;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa;
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale,

educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della co- operativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati;

- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti l'oggetto sociale;

- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;
- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa.

E' comunque vietato l'esercizio - sia in conto proprio che per conto di terzi - di attività di sollecitazione al pubblico risparmio ovvero di raccolta del risparmio ovvero di intermediazione mobiliare; è altresì vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di attività finanziaria nei confronti del pubblico. Lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

TITOLO III

SOCI

ART. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, purché abbiano

raggiunto la maggiore età e che non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.

Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori le persone che dichiarino di voler partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Non possono essere ammessi a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 5 - Ammissione a socio

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di persona fisica deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- d) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo

di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale diniego con comunicazione da farsi all'interessato ai sensi dell'art. 2528 c.c., comma terzo.

ART. 6 - Versamento delle quote sociali, tassa di ammissione e sovrapprezzo.

Il nuovo Socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e non oltre il termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, al versamento delle quote sociali sottoscritte.

Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo delle quote sociali rispetto al loro valore nominale, se e nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.

L'importo della tassa di ammissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere versato in toto al momento dell'iscrizione e sarà sempre non restituibile.

Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.

ART. 7 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento, nei termini indicati al precedente art. 6:

1. della quota di capitale sociale;
2. della tassa di ammissione, se deliberata;
3. dell'eventuale sovrapprezzo;

b) ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

e) a mantenere, nella vita interna della società, un comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 8 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori

devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9 - Decadenza

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- sia dichiarato interdetto, inabilitato e fallito non riabilitato;
- abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
- venga a trovarsi in una situazione di sopravvenuta inabilità a partecipare al lavoro della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitata mente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

ART. 10 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile, può aver luogo:

- 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, secondo il principio di non discriminazione;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4) nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;

5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma del Codice Civile.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 11 - Morte

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote sociali sottoscritte, nella misura e con le modalità stabilite al successivo art. 14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto saranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

ART. 12 - Liquidazione della quota sociale

Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, spetta la liquidazione delle quote sociali sottoscritte.

Tale liquidazione, disposta dal Consiglio di Amministrazione, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale, limitatamente al socio, si è sciolto e dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) la liquidazione della quota non potrà, in ogni caso, eccedere il valore nominale della quota stessa;
- b) le somme versate dal socio a titolo di sovrapprezzo della quota o di contributo al fondo di riserva statutario non potranno in ogni caso essere oggetto di rimborso;
- c) il diritto alla liquidazione della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è sciolto.

ART. 13 - Comunicazioni e ricorsi

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli dello statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale, così come previsto al successivo articolo 30.

Il ricorso a tali deliberazioni deve essere proposto a mezzo

lettera raccomandata da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.

Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle deliberazioni assunte e lo scioglimento del rapporto sociale ha pieno ed integrale effetto dalla sua annotazione sul libro dei Soci.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 14 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge; l'importo iniziale della quota è fissato in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o ad enti aderenti che si siano sciolti;
- c) dal fondo statutario costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo e delle quote e dall'eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti a norma del successivo art.16;
- d) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa legge 59/92;
- e) da eventuali riserve straordinarie;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e da qualunque liberalità, ritenuta coerente con i criteri di eticità, che pervenga alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili.

ART. 15 - Intrasferibilità delle quote sociali

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

ART. 16 - Bilancio di esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile e della Legge 112/2017.

Oltre a quanto disposto dalle norme del Codice Civile in materia, la relazione degli amministratori sulla gestione

dovrà indicare, con spiegazioni particolari, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea di approvazione e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci affinché gli stessi possano prenderne visione.

L'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli come segue:

a) per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) a costituire ed alimentare il fondo di riserva ordinario;

b) per una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, alla promozione e lo sviluppo dei fondi mutualistici della cooperazione di cui alla legge 31/1/92 n.59 e successive eventuali norme modificative ed integrative;

c) per una quota, nella misura consentita dalla legge 31/1/92 n.59 e successive modifiche, alla rivalutazione a titolo gratuito del Capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci;

d) per l'eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite

stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La parte residua potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea, a costituire ed incrementare il fondo di riserva statutario o qualsiasi altro fondo che l'Assemblea riterrà opportuno costituire per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici di cui al terzo comma dell'Art. 2536 del codice civile e successive eventuali norme modificative ed integrative.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo in materia, un ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un

trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 17 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e IL PRESIDENTE;
- c) l'ORGANO DI CONTROLLO, qualora previsto dalla normativa vigente.

ART. 18 - Assemblea dei soci: compiti e poteri

Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci le delibere per:

- a) nominare gli amministratori determinandone la relativa struttura, nominare l'organo di controllo ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- b) approvare il bilancio dell'esercizio deliberando sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, ripartire i ristorni nonché per il ripiano delle perdite eventualmente conseguite;
- c) approvare i Regolamenti interni attuativi del presente Statuto;

d) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno e l'eventuale responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;

e) modificare l'atto costitutivo, prorogare durata della società, sciogliere anticipatamente la cooperativa;

f) nominare i liquidatori e stabilire i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 19 - Assemblea dei soci: convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari motivi, entro 180 (centottanta) giorni, come previsto dal Codice Civile Art. 2364.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

L'assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei soci, oppure dall'organo di controllo, ove presente, entro trenta giorni da quando pervenga la richiesta scritta, contenente

l'indicazione delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, dovrà essere inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o elettronica e affisso presso la sede legale e tutti i punti di vendita, in modo tale che tutti i Soci possano essere informati almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale procedura obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare a propria discrezione tutte le forme di pubblicità che riterrà opportune.

Nel predetto avviso deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, e nominato.

Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga abbastanza informato.

ART. 20 - Assemblea dei soci: validità e deliberazioni

L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per valida delega, tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei

Soci presenti e rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza; tuttavia quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione e sulla liquidazione della società, l'assemblea per essere valida dovrà essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dalla metà più uno dei soci e le deliberazioni relative dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

ART. 21 - Assemblea dei soci: diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote di capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio ordinario o sovventore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di quote sottoscritte o il valore del conferimento effettuato.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio non amministratore, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci; gli amministratori ed i dipendenti della cooperativa non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Le deleghe devono essere numericamente menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Per tutte le votazioni si procederà normalmente per alzata di

mano.

Il diritto di voto non può essere esercitato:

1. dal socio nelle deliberazioni in cui egli abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli della società;
2. dagli amministratori nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I voti spettanti ai suddetti soci o amministratori sono computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ART. 22 - Assemblea dei soci: presidenza e verbali

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio designato dall'assemblea che provvede a nominare anche il segretario, che può essere un non socio, e due scrutatori, quando occorrono.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio.

ART. 23 - Consiglio di amministrazione: composizione e presidenza

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, dotati di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, quali l'assenza di condanne definitive, la comprovata esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla cooperativa, nonché l'assenza di interessi confliggenti con

lo scopo della cooperativa.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente autorizzato a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, il cui numero è determinato dall'assemblea, vengono eletti dall'assemblea medesima fra le persone fisiche iscritte da almeno tre mesi nel Libro Soci e che siano in regola con il versamento della quota/e sottoscritta/e.

Possono essere nominati amministratori sia i soci ordinari che i soci sovventori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari; gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge dall'assemblea e nei limiti previsti dall'articolo 3 lettera a) 1° comma del D.lgs. 112/2017; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nei casi previsti dal Regolamento interno.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

ART.24 - Consiglio di amministrazione: convocazione e validità

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile

oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei consiglieri.

Di norma il Consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi anche via e-mail certificata o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima in modo che i consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

ART. 25 - Consiglio di amministrazione: compiti e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,

postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

**ART. 26 - Presidente del Consiglio di Amministrazione:
attribuzioni e deleghe**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può

delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa.

Art. 27 - Organo di controllo

L'assemblea della società, **nomina uno o più Sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397 2° comma e 2399 c.c.**, aventi gli stessi requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previste per gli amministratori dal presente Statuto.

Le competenze, la durata in carica e i poteri dell'organo di controllo sono quelle determinate dalla legge.

ART. 28 - Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Lega Cooperative del luogo ove ha sede la società.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci

uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto, pena la decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli Arbitri decidono, in modo rituale.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio Arbitrale decide entro sessanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 29 - (Requisiti mutualistici)

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di requisiti mutualistici.

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo sopra previsto per i dividendi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di

liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo, nonché dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 30 - (Regolamento)

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approverà il regolamento interno che, ai sensi della legge 3 aprile 2001 n° 142, regolerà i rapporti economici tra la cooperativa e i soci lavoratori.

Lo stesso regolamento potrà prevedere il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

Potrà altresì stabilire i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se saranno costituiti.

ART. 31 - Scioglimento della cooperativa

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita nel precedente art. 20, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote

effettivamente versate dai soci eventualmente rivalutate ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del D.gvo 112/27 e del sovrapprezzo, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della co- operazione, costituito ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato a favore del Ministero del Lavoro.

ART. 32 - Norme generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari, tutte le leggi sulla cooperazione e le norme del Codice Civile, ed in particolare il D.gvo 112/2017.

f.to Saverio Cona

f.to Marta Renieri notaio (sigillo)